CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 30 aprile 2020

ORDINE DI SERVIZIO N. 8

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Fase 2.

Premesso che:

il presente Ordine di servizio non sostituisce ma amplia la portata dei precedenti: n. 2 dell'11.03.2020, n. 5 del 16.03.2020 e n. 6 del 25.03.2020;

- visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- preso atto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;

si forniscono indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastate l'epidemia COVID-19.

1) Il presente Ordine di servizio deve essere affisso in bacheca c/o la sede di Milano e lo Sbarramento della Miorina in modo che tutti i lavoratori e chi entra in Consorzio sia informato delle disposizioni e in particolare:

   a) obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria;
   b) consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Consorzio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sindromi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
   c) impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel far accesso al Consorzio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
   d) impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della protezione lavorativa, avendo cura di rimanere con adeguata distanza dalle persone presenti.

2) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it

3) L'accesso di fornitori esterni, consulenti e ispettori nelle sedi Consortili va ridotto al minino e gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.
4) Il Consorzio assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle prestazioni di lavoro e delle aree comuni.
5) È obbligatorio che le persone presenti in Consorzio adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, il Consorzio mette a disposizione idonei detergenti per le mani ma è raccomandata la frequente pulizia con acqua e sapone;
6) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
7) L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
8) Non sono consentite riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
9) Nel caso in cui una persona presente in Consorzio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Direttore, si dovrà procedere quindi al suo isolamento e avvertire immediatamente le Autorità Sanitarie competenti.
10) La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).
11) Presso lo Sbarramento della Miorina e la sede di Milano è a disposizione la "Procedura Consortile di Gestione dei Rischi biologici da esposizione al virus Sars-Cov-2.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

PROCEDURE AZIENDALI DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS

SARS-COV-2 (COSIDDETTO "CORONAVIRUS")

causa della malattia Covid-19

CONSORZIO TICINO

SBARRAMENTO DELLA MORINA

GOLASECCA

DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Doriana Bellani	Paolo Vanoni

MEDICO COMPETENTE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sergio Tenca	Marco Piatti

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it

STUDIO ASSOCIATO 81
LA TUA SCUOLA PER SICUREZZA E PRIVACY.

REVISIONI del DOCUMENTO

N.	Data	Oggetto
0	26/4/2020	Stesura documento (v19cv7)

SOMMARIO

SOMMARIO 5
NORMA DI RIFERIMENTO ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 11
PREREQUISITO 13
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 17
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 20
SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO-ZONE A RIDOSSO DELLE ZONE ROSSE 24
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO-ZONE ROSSE 28
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO 35
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO 41

DEFINIZIONI

È utile ricordare alcune definizioni:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni mediante l'utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Queste attività sono genericamente svolte a vale della pulizia ordinaria da parte del personale scolastico
c) Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia approfondita e di disinfezione approfondita. La sanificazione avviene unicamente da parte di ditte specializzate e con cadenza periodica
d) Caso sospetto Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come: febbre, tosse, dispnea) indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno il ricovero in ospedale unitamente a pregressi contatti con casi conclamati (anche solo probabili)

e) Caso conclamato: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

f) Caso probabile: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus

g) Contatto stretto: Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

NORMA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' *ALLEGATO XLVI* o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	**GRUPPO 2** **Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.**
b) dell'informazione sulle malattie che possono	**Vedere paragrafo introduttivo**

essere contratte	
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	**Non noti**
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	**Vedere paragrafi successivi**
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	**Vedere paragrafi successivi**
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	**Nessuno**

D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	**RISPOSTA**
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	**Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste, nell'ambiente lavorativo in esame, una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione**
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	**Tutti i lavoratori**
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	**Vedere copertina**
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	**Vedere paragrafi successivi**
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	**Non applicabile**

D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	**In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento**
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	**Non applicabile**
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	**Vedere paragrafi successivi**
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	**Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione**
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	**Non applicabile**
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	**Non applicabile**
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	**Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta**
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	**Non applicabile**
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	**Vedere paragrafi successivi**
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	**Non applicabile**

D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	**Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi**
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	**Vedere paragrafi successivi**
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	**Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative**

D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione c) le misure igieniche da osservare	**Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento**
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	**Non applicabile**

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

GESTIONE DEL RISCHIO

Il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali, comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente documento e le misure di prevenzione e protezione associate al rischio descritto.

Il presente documento deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente documento, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo.

Le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende, seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	LIVELLO DI RISCHIO	QUANDO APPLICARE LO SCENARIO
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	SEMPRE APPLICABILE
Scenario 1	RISCHIO 1: Bassa probabilità di diffusione del contagio	zone nelle quali non siano presenti, nell'intera area territoriale di lavoro, conclamati casi
Scenario 2	RISCHIO 2: Media probabilità di diffusione del contagio	zone nelle quali siano presenti, nella area territoriale, conclamati casi
Scenario 3	RISCHIO 3: Elevata probabilità di diffusione del contagio	A seconda delle indicazioni delle autorità competenti
Scenario 4	RISCHIO 4: Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	A seconda delle indicazioni delle autorità competenti

Inoltre, si applicano le misure di un dato scenario, nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

LO SCENARIO ATTUALE RISUTLA: SCENARIO 4

Le misure di sicurezza contenute nel presente documento sono state redatte dal comitato preposto al tema, costituito dalle seguenti persone:

- Datore di Lavoro
- RSPP
- Medico competente
- RLS
- ASPP

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta salvo espressione delle competenti autorità, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie che espongono maggiormente agli effetti del virus (disabili, malati oncologici, minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche ….), e l'azienda provvede alla loro diffusione favorendo la tutela delle persone nel rispetto della privacy e applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente potrà confrontarsi con il datore di lavoro e gli altri componenti del Comitato al fine di

individuare modalità alternative per favorire la tutela della persona (ricorso alla commissione medica, adozione smart working o altre soluzioni).

- Rimane ferma la possibilità per ciascun dipendente di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-19. Si ricorda infatti che tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, co.1, lett. c) vi è il tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare loro i rispettivi compiti e, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo il suo adibirlo, valutando le possibilità, ad altra mansione.
- Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l'indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell'attuale contesto di emergenza sanitaria (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 12)
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020)

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale sono stati adottati:

- Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302, 01/02/2020 n. 3187 (applicabile all'ambito scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile all'ambito scolastico); 22/2/2020 n. 5443

- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020

- Decreto Legge 23/02/2020 n.6, Decreto Legge 25/3/2020 n.19,

- DPCM 23/02/2020; DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 9/3/2020; DPCM 11/3/2020; DPCM 22/3/2020; DPCM 1/4/2020; DPCM 10/4/2020; DPCM 26/4/2020

- Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, divenuto vincolante erga omnes nei contenuti, per specifica volontà del legislatore del DPCM del 22 marzo 2020 (decreto oggi non più efficace e sostituito dal DPCM del 10 aprile u.s., nel quale è stato riconfermato il medesimo precetto – art.2, co.10),

- Protocollo condiviso del 24 aprile 2020

- Ordinanze Regione Lombardia: 23/02/2020; 22/3/2020; 23/3/2020; 4/4/2020; ivi compresa la disposizione regionale "Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020"

- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020

- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020

- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020

- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni

- Ordinanze Comunali

- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

- "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" (nel seguito "documento tecnico INAIL 20.4.20") richiamato nel DPCM 26/4/2020

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;

- interdizione al lavoro di coloro che risultino appartenere alle categorie dei casi sospetti o conclamati di contagio, per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera area territoriale di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;

- rispetto di ogni prescrizione della autorità sanitaria competente, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

SCENARI OPERATIVI: gestione dei casi sospetti o conclamati di coronavirus

Tratto dalla Linea guida: "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari"

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili di possibile esposizione al virus, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 112; isolare il lavoratore nell'apposito locale predisposto all'uopo; vedasi capitolo relativo alle mascherine per gli opportuni provvedimenti

Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto

Nei casi sopra descritti e nel periodo dell'indagine, l'azienda richiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]

Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa: Acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Si ricorda che prima della riammissione del lavoratore nel contesto lavorativo, a seguito di malattia, è necessaria la collaborazione del medico competente, la preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e il rispetto delle indicazioni regionali "**Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020"**

Per facilitare la ricostruzione dei contatti, ciascun soggetto è richiamato a redigere un "diario personale dei contatti" dove ogni giorno, annoterà i propri spostamenti ed attività, così da facilitare di molto la ricostruzione della catena di contatti e possibili contagi in caso di necessità

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nell'area territoriale di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI: Fornitura di maschere

a) Tipo FFP2 (senza valvola) per gli addetti durante la sanificazione degli ambienti (circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 paragrafo "Pulizia ambienti non sanitari")

b) Tipo FFP2 o FFP3 (senza valvola) in occasione degli interventi di primo soccorso, in particolare se l'assistito presenta sintomi respiratori (la mascherina dovranno indossarla sia gli addetti al primo soccorso: per l'assistito vedasi punto b)

c) Tipo Chirurgica per le persone che possono ricadere nei casi sospetti (infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato 1)

L'uso di maschere sarà condizionato alla loro reperibilità, anche tenuto conto delle indicazioni delle autorità competenti ed in particolare:

a) Nota la difficoltà nel reperimento dei DPI, ed in particolare delle mascherine, comprese quelle chirurgiche, si sottolinea che queste ultime sono state classificate come DPI, ai sensi dell'art.16 del D.L. n.18 del 17 marzo u.s.,

b) Gli attuali DPI respiratori, devono essere corredati da pronunciamento espresso dall'INAIL (se prodotti, importati e/o messi in commercio in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 del D.L. n.18)

c) possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multi strato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e

aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso (DPCM 26/4/2020, art. 3 c. 3)

Si ricorda che barba, basette, baffi, potrebbero vanificare l'uso dei DPI respiratori, pertanto i dipendenti dovranno essere invitati ad adeguare le proprie abitudini, per consentirne un corretto utilizzo

L'uso delle mascherine è comunque necessario, potrebbe rendersi inoltre necessario l'uso altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, copriscarpe) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020); ad esempio potrebbe essere necessario adottare integralmente tali misure:

a) nella rilevazione della temperatura corporea
b) durante gli interventi di primo soccorso/degli addetti antincendio,
c) durante le ordinarie operazioni di pulizia/disinfezione
d) laddove la distanza interpersonale sia inferiore al metro (nota INL n. 149 del 20/4/2020, all. E punto 6)

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani con elevata frequenza e comunque all'ingresso alla sede di lavoro; tale prescrizione è da intendersi valida anche per l'ingresso di utenti esterni (DPCM 1.3.2020, art. 3 c. 1c; DPCM 8.3.2020, art. 3 1h; punto 8 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DPCM 10/4/2020); La concentrazione alcolica del prodotto dovrà essere del 60-85% come da indicazione della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020.

È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020)

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

- dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia una distanza di due metri se in posizione frontale); Deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti ogni ora). La ventilazione **non** dovrà avvenire tramite impianti di ventilazione/condizionamento a meno che questi non siano stati preventivamente sanificati e vengano controllati periodicamente.

- SANIFICAZIONE AMBIENTI: Si rimanda alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 (vedasi paragrafo "Pulizia ambienti non sanitari"). Si ricorda che la sanificazione dovrà avvenire unicamente da parte di ditte specializzate e con cadenza periodica.

Al rientro del personale. la sanificazione dovrà essere effettuata con cadenza consigliata bimestrale (salvo eventuali pronunciamenti delle competenti autorità o acquisito diverso parere da parte del medico competente), e comunque dove sia accertata la presenza di casi sospetti o conclamati di contagio (con una cura particolare per tutte le aree dove ha risieduto la persona e nel locale di primo isolamento).

-PULIZA AMBIENTI: Provvedere alle pulizie ordinarie con cloro (preferibilmente) o alcol, delle superfici come:

a) muri,
b) i tavoli, le sedie (per le sedie rivestite in tessuto è necessaria una copertura con film plastici e la disinfezione periodica degli stessi)
c) le maniglie e gli stipiti di tutte le porte,
d) i rubinetti dei bagni, e i servizi igienici, compresi i pavimenti (almeno due volte al giorno)
e) distributori di bevande e snack (almeno due volte al giorno)
f) a fine o cambio turno di tastiere, schermi touch, mouse e altre apparecchiature analoghe
g) qualsiasi altra superficie che possa venire a contatto stretto con le persone (infografica Ministero della Salute, punto 7; vedasi allegato 1; FAQ n.1 sul coronavirus ATS Insubria)

Tale disinfezione dovrebbe avvenire con frequenza maggiore rispetto alle operazioni di pulizia giornaliere (specifiche pubblicate dalla regione Lombardia relative alla gestione del front office, prot. G1.2020.0009370 del 27/02/2020, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020)

- GESTIONE RIFIUTI: Predisposizione di cestini chiusi, dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), dei DPI utilizzati, e di qualsiasi altro rifiuto generato durante eventuali procedure di pulizia/disinfezione;

Nel caso NON risultino casi conclamati di contagio, i rifiuti non dovranno essere differenziati, ed andranno chiusi con almeno due sacchetti resistenti e smaltiti quotidianamente almeno fino al completamento della sanificazione (indicazioni ISS)

Nel caso di casi conclamati di contagio si rimanda anche alle indicazioni della circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020, paragrafo "eliminazione dei rifiuti"

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

Tale scenario, è ascrivibile a tutti i casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;

- limitazione allo stretto indispensabile delle attività "aggregative" ed in particolare, di formazione; se possibile rinviare l'evento (Si rimanda al DPCM 4/3/2020 art. 1a, DPCM 8/3/2020 art. 1h,…): ad esempio riunioni, corsi, collegi e riunioni organi collegiali,….

Qualora tale attività sia indifferibile, dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia una distanza di due metri se in posizione frontale), anche prevedendo la turnazione, (punto 5 direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; FAQ n.11 sul coronavirus ATS Insubria).

Il ogni caso è comunque necessario rispettare in le misure di sicurezza descritte nel presente documento e nello specifico, quelle elencate di seguito per gli spazi comuni:

a) Accesso agli spazi comuni: prevedere sempre all'ingresso ed all'uscita il lavaggio delle mani; è prescritto l'uso dei guanti e della mascherina a meno che questi non siano assolutamente incompatibili con l'attività svolta (ne è un esempio l'uso della mascherina in mensa).

b) Formazione e corsi sicurezza: dovendo garantire la distanza minima interpersonale, favorire la modalità a distanza (e-learning), non essendo intervenute alcune modifiche alla regolamentazione vigente, per quanto riguarda i criteri necessari per lo svolgimento di tali modalità formativa (Accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016), occorrerà rispettare quanto previsto per lo svolgimento dei corsi, non solo per quanto concerne le caratteristiche della piattaforma formativa da utilizzare, ma soprattutto per i corsi che possono (o non possono) essere realizzati in modalità e-learning. Al contempo, occorre precisare che, sempre in assenza di specifiche disposizioni (o deroghe espresse), nessun riconoscimento come formazione base/aggiornamento obbligatori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stata previsto per le lezioni "frontali" a distanza, sia interattive che registrate (Linee applicative del 25 luglio 2012). In tal senso, dovranno essere ripensate le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, garantendo il contingentamento e la distanza minima interpersonale tra i discenti e con il docente.

c) Riunioni ed altri eventi analoghi: riprogrammare le attività nel tempo e rispettare il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso

d) bar/macchinette caffè: prevedere la turnazione e il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; a fine o cambio turno prevedere disinfezione dell'ambiente/apparecchiature/arredi con prodotti idonei (in particolare le superfici di contatto di ogni tipo di distributore: bevande, snack, acqua potabile,…) ; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso

e) uso degli spogliatoi e bagni per personale: prevedere ingressi scaglionati nel tempo e il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali, il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; a fine o cambio turno prevedere disinfezione dell'ambiente con prodotti idonei; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell'ambiente durante l'uso

f) ingresso ed uscita del personale: programmare ingressi e uscite separati ed indipendenti gli uni dagli altri, se necessario anche scaglionati nel tempo per rispettare le distanze minime interpersonali; evitare assembramenti anche in prossimità del "marcatempo/timbra-cartellino"

g) corridoi: gli spostamenti del personale dovranno avvenire in maniera scaglionata e contingentata in maniera da rispettare il distanziamento sociale e solo per motivi indifferibili. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire prioritariamente via telefono mail anche all'interno del posto di lavoro

h) parcheggi interni anche all'aperto (auto, motorini, biciclette): prescrivere l'uso degli stalli in maniera alternata (ovvero uno si e uno no), se questo dovesse comportare un ricorso massivo ai mezzi pubblici (conseguenza ritenuta negativa), prescrivere al personale di accedere al parcheggio e lasciare il veicolo, solo nel rispetto delle distanze minime interpersonali

i) Aree fumatori: prevedere ingressi scaglionati nel tempo e il distanziamento per rispettare le distanze minime interpersonali

- INFORMAZIONE: prevedere una informazione (privilegiando anche l'intervento di personale sanitario) a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi (si rimanda all'allegato 1)

Sentito il parere del medico competente, sarà effettuata una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio. Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");

- disposizione delle postazioni di lavoro di ufficio in maniera da rispettare una distanza minima interpersonale di 2 m tra gli occupanti, valutare anche la possibilità di ridistribuire i lavoratori su più ambienti disponibili (compresi spazi in origine non destinati a uffici, come sale riunioni, aule non utilizzate,…) ed in maniera quanto più equa possibile. Si ricorda che le postazioni di lavoro dovrebbero essere concepite come personali, e sanificate di frequente. Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, dovrebbe essere rimodulato anche l'orario di lavoro.

- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., anche in relazione alle modalità definite in appositi decreti nazionali; promozione da parte del datore di lavoro della fruizione di ferie, permessi, congedi,.. (DPCM 8/3/2020 art. 1e). In particolare si privilegeranno tali adozioni per le persone c.d. fragili o che facciano uso di mezzi pubblici

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: terzi soggetti

Per l'accesso di terzi (es: fornitori esterni) individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e l'utenza presente, in particolare:

a) viene individuato un ingresso/uscita specifico, unicamente dedicato a tali soggetti
b) Se possibile il personale si fermerà all'esterno dell'edificio
c) Il personale che invece è costretto ad accedere dovrà essere dotato di mascherina, eventualmente resa disponibile e consegnata al momento dell'accesso all'edificio unitamente ad un paio di guanti monouso. È richiesto l'uso del gel igienizzante in ogni caso (anche sopra ai guanti)
d) Prima del ritiro di eventuali merci/buste/eccetera, queste saranno disinfettate con un panno inumidito con apposito prodotto da parte di una persona opportunamente protetta (mascherina e guanti)
e) Saranno disinfettate anche le superfici venute in contatto con la merce/busta/ eccetera
f) Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro

g) È posto il divieto di utilizzo dei servizi igienici dell'edificio da parte di esterni. sarà comunque individuato un servizio igienico dedicato per le sole urgenze che dovrà essere pulito immediatamente dopo ogni uso

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

Tale scenario, è ascrivibile a tutti i casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;

- Valutazione della possibilità di sospensione (ovvero chiusura) dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico (per le quali saranno interpellate le autorità competenti) e privato.

- dopo una eventuale sospensione, al rientro sarà opportuno prevedere una sanificazione (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 9; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020)

Si ricorda che in regione Lombardia, è obbligatorio:

a) l'uso di mascherine di tipo chirurgico per chiunque (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020; come del resto normato dal DL n. 9 art. 34 in combinato con il DL n. 18 art 16 c. 1; oltre che nel DPCM 26/4/2020 art. 3)

b) adottare forme di rotazione dei dipendenti (prioritariamente tra quelli con sola qualifica dirigenziale), garantendo la distribuzione in uffici singoli (ordinanza 521 del 4.4.2020, art. 1, c. 1.5.b1)

c) sottoporre il personale che accede all'edificio, compreso il personale esterno di supporto e fornitori, a rilevazione della temperatura corporea: la temperatura non dovrà essere superiore a 37,5 °C (il dato non dovrà essere registrato); se risultasse superiore non consentire l'accesso); è necessario utilizzare termometri in grado di rilevare la temperatura a distanza senza contatto con la persona (ordinanza 521 del 4.4.2020, art. 1, c. 1.5.b2 e b3); anche questa accortezza dovrà essere mantenuta oltre il termine del 13 aprile, in quanto richiamata nel protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020 e nel documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 11. La rilevazione avverrà in locale separato e secondo i principi di tutela della privacy.

La rilevazione della temperatura, dovrà avvenire da parte di personale addetto al primo soccorso appositamente individuato

A tale scopo, si ritiene fondamentale attenersi alle indicazioni del medico competente.

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel seguito si riportano le integrazioni ed aggiornamenti del DVR, ritenuti necessari in relazione alla stesura del presente protocollo.

Per la valutazione si è fatto riferimento al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"

Ricordando che i parametri fondamentali per la valutazione del rischio sono:
- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); il parametro assume valori da 0 a 4

- **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; il parametro assume valori da 0 a 4

- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). il parametro assume valori da 1 a 1.5

Il documento colloca il settore dell'istruzione nel livello di rischio MEDIO-ALTO

O	**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA**						
84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1	MEDIO-ALTO	ATTIVO	ATTIVO	1.243	

In realtà nel caso di specie, vista la tipologia di attività svolta si ritengono più pertinenti i seguenti livelli di rischio:

LUOGO	ESPOSIZIONE	PROSSIMITA'	AGGREGAZIONE	RISCHIO
Uffici	1	2	1	2 (basso)
Sbarramento	1	1	1	1 (basso)

AGGIORNAMENTO: ADDETTI ANTINCENDIO/PRIMO SOCCORSO

Misure da adottare
Alla riorganizzazione dei turni di lavoro dovrà seguire una idonea rivalutazione delle nomine delle figure sensibili, così che anche nella nuova condizione siano garantite costantemente tali figure [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: LAVORO SOLITARIO

Viste le nuove disposizioni, in particolare per ciò che concerne la riorganizzazione dei turni di lavoro e la riduzione del numero di persone presenti contemporaneamente, diverrà più probabile tale situazione, si sottolinea come dovrà essere rafforzato l'uso di idonei dispositivi DUT-dispositivi uomo a terra.

Misure da adottare
Dovrà essere accertata, da parte del medico competente, la idoneità del personale coinvolto nel lavoro solitario [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: FLESSIBILITÀ ORARIO LAVORATIVO

Ai sensi dei provvedimenti normativi emanati a seguito dell'insorgenza della emergenza, si è adottata una modalità di lavoro agile (c.d. smart working).

Tale modalità, è stata adottata anche in assenza degli accordi previsti dall'art 21 della Legge 81/2017.

Misure da adottare
Visto il protrarsi della situazione sarebbe opportuno valutare l'adozione degli accordi di cui alla legge 81/2017 [Priorità 4]
Annualmente dovrà essere diffusa al personale l'informativa sulla sicurezza di cui all'allegato 3 al presente documento. Così come indicato dall'art 22 della legge 81/2017 [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: TUTELA LAVORATRICI MADRI

Misure da adottare
A prescindere dal gruppo omogeneo lavorativo di appartenenza (collaboratori scolastici, docenti, amministrativi,…) il datore di lavoro avvierà le procedure di richiesta di astensione dal lavoro per la lavoratrice in stato di gravidanza, non essendo note le conseguenze del virus sulla gravidanza e nel feto, ed essendo quindi presente un rischio biologico incrementato. Sul tema, si rimanda alle indicazioni dell'INL-ispettorato nazionale del lavoro n. 2201 del 23.3.2020, in particolare al punto 2 [Priorità 1]

AGGIORNAMENTO: SORVEGLIANZA SANITARIA

Misure da adottare
Visto il protrarsi della situazione si ritiene a questo punto opportuno che l'attività di smart working, in particolare per il personale docente oltre che amministrativo, comporti il superamento delle 20 ore a settimana di utilizzo delle postazioni di lavoro al videoterminale in maniera sistematica ed abituale. È necessario avviare una indagine per consentire l'individuazione dei soggetti operanti al VDT oltre tale limite, aggiornando di conseguenza il piano di sorveglianza sanitaria. Per tale scopo potrà essere utilizzato l'allegato 4 [Priorità 1]
Il medico competente valuterà l'introduzione della "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in condizione di maggior rischio anche attraverso una visita a richiesta o ancora per il reintegro dei lavoratori dopo infezione. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso (documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 10) [Priorità 1]

INTEGRAZIONE: DUVRI-DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

Misure da adottare
Si sottolinea la necessità di stipulare o modificare/aggiornare il Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per le aziende in appalto (vd. imprese di pulizia per la sanificazione, manutenzione informatica, servizio bar, distributori automatici, …) armonizzando il Protocollo di sicurezza anti-contagio del committente con quello dell'impresa appaltatrice, e riportando quanto di interesse nei DUVRI (ai sensi dell'art.26 del DLGS 81/2008 s.m.); tale disposizione dovrà essere comunicata all'ente locale per gli appalti di cui questo soggetto risulti committente. [Priorità 1]
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti [Priorità 1]
Gli enti committenti tenuti a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. [Priorità 1]

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Trasmissione

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
- In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, tramite il sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità (vedi misure di contenimento)
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

- è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

- rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

Leggi bene il decalogo della pagina successiva.

STUDIO ASSOCIATO 81
LA TUA SCUOLA PER SICUREZZA E PRIVACY.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

Un’ultima cosa, non ti offendere!

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?

Rivediamolo insieme:

Con la soluzione alcolica:

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2. friziona le mani palmo contro palmo

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4. friziona bene palmo contro palmo

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

Con acqua e sapone:

1. bagna bene le mani con l'acqua

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

3. friziona bene le mani palmo contro palmo

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l'immagine della pagina successiva.

STUDIO ASSOCIATO 81
LA TUA SCUOLA PER SICUREZZA E PRIVACY.

Ministero della Salute

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

ccm
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

Bagna le mani con l'acqua

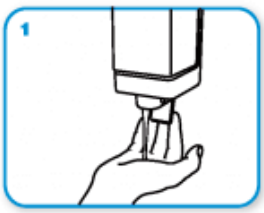

applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

friziona le mani palmo contro palmo

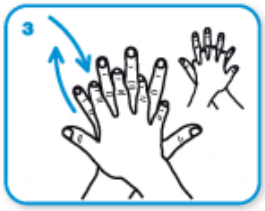

il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

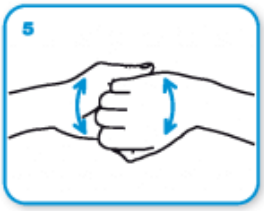

dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

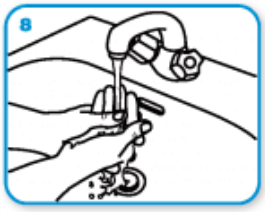

Risciacqua le mani con l'acqua

asciuga accuratamente con una salvietta monouso

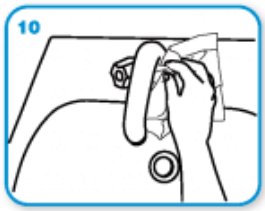

usa la salvietta per chiudere il rubinetto

...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE

Si sottolinea inoltre:

a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
b) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
d) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
e) la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-19.

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

In data _____, io sottoscritto cognome: _____ nome: _____ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE

Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso	· facciale sotto al mento; · elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; · elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. NON ATTORCIGLIARE	Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .

Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso	Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .	Verifiacare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro

Firma del lavoratore

_____

ALLEGATO 4 – RILEVAZIONE UTILIZZO VIDEOTERMINALI

Ore di lavoro settimanali .....

Tab. 1

Attività di lavoro SVOLTE AL VIDEOTERMINALE	ORE/SETTIMANA
attività generica di ufficio al videoterminale (es. telefono, fotocopie, fax , archiviazione documenti elettronici, eccetera)	
rapporti con colleghi (es. riunioni di lavoro in videoconferenza)	
relazioni con personale scolastico alunni e genitori (es. riunioni di lavoro in videoconferenza)	
attività generica al videoterminale (lettura, scrittura, ….)	
altro ……	
TOTALE	

Tab. 2

Attività di lavoro NON SVOLTE AL VIDEOTERMINALE	ORE/SETTIMANA
attività generica di ufficio NON al videoterminale (gestione cartacea di documenti)	
rapporti diretti con colleghi	
contatti diretti con personale scolastico alunni e genitori	
attività generica su supporti cartacei (lettura, scrittura, ….)	
altro ……	

NB: totale Tab.1 + totale Tab.2= deve essere pari alle ore di lavoro settimanali

Informazioni ergonomiche

Si eseguono pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al	

videoterminale?	
Lo schermo è posizionato, rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale, in modo tale da evitare riflessi e abbagliamenti?	
I caratteri dello schermo sono ben definiti e leggibili?	
Le immagini sono stabili?	
La profondità del piano di lavoro assicura una corretta distanza visiva dallo schermo(circa 50-70 cm)	
È garantito il giusto spazio per gli avambracci?	
Lo spazio sotto il piano di lavoro è sufficiente per muovere e distendere le gambe e per infilarvi il sedile?	
Il sedile è di tipo girevole?	
Il sedile è stabile?	
Il sedile è regolabile in altezza?	
Lo schienale è regolabile in altezza e inclinazione?	

Altre note:

……

……

……

……

……

……

……

……

Compilato da …….. (firma) _____

data ……..